

Allegato A)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DEL COMUNE DI JESOLO

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

Art. 2 - Presupposto di applicazione

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Misura dell'imposta

Art. 6 - Versamento dell'imposta

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune

Art. 9 - Interventi da finanziare

Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta

Art. 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie

Art. 13 - Rimborsi

Art. 14 - Interessi

Art. 15 - Contenzioso

Art. 16 - Funzionario responsabile dell'imposta

Art. 17 - Servizio comunale

Art. 18 - Tavolo tecnico

Art. 19 - Disposizioni transitorie

Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, istituita con delibera consiliare n. 32 del 28/03/2013 nel Comune di Jesolo.

Art. 2 - Presupposto di applicazione

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Jesolo, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale del Veneto in materia di turismo e in materia di attività agriturismo alberghiera, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Jesolo.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Jesolo che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. E' assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Jesolo che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio del comune di Jesolo.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Jesolo.
4. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
5. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del d.l. 50/2017, come modificato dal d.l. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 4 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del decimo anno di età;
 - b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ULSS n. 4 "Veneto orientale"; in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - c) il personale appartenente alla polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - d) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;

- e) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasioni di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed i singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - g) i portatori di *handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia*, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore;
 - h) le persone sottoposte a dialisi presso le strutture sanitarie del territorio di competenza dell'ULSS n. 4 "Veneto orientale".
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b, c, d, g, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm.
 3. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo articolo 7.
 4. L'esenzione prevista dalla lettera f) a favore dei gruppi è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo che beneficiano dell'esenzione, il periodo di soggiorno e l'organizzatore.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 maggio al 30 settembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di dieci pernottamenti consecutivi.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei dieci pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
6. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA");
 - b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
 - c) utilizzo di apposito bollettario cartaceo rilasciato dal Comune di Jesolo.

Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune

1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana, inglese, tedesca, francese e russa, il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce, su richiesta, alle strutture ricettive del territorio.

Art. 9 - Interventi da finanziare

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo, 1 commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019 comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti e questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
3. Le disposizioni in materia di rateazione per le somme richieste mediante avviso di accertamento esecutivo sono contenute nel vigente regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali.

Art. 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nel comma 2 dell'articolo 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione prevista dal comma 2 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 472/97, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L. 34/2020) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

5. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accredito al sistema informativo previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera a);
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente previsti dall'articolo 7, comma 2, lettera e),
 - c) mancata presentazione della comunicazione periodica prevista dall'articolo 7, comma 2, lettera f).
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti. A tal fine si applica la legge 689/81.

Art. 13 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.
3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale (ricevute rilasciate) da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 14 - Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al saggio legale, di cui all'articolo 1284 del codice civile, maggiorati di due punti percentuali con maturazione giornaliera.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 16 - Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 17 - Servizio comunale

1. Al fine di migliorare la gestione dell'imposta ed agevolare gli adempimenti dei gestori, il Comune rende disponibile i seguenti strumenti:
 - Sito web all'indirizzo <https://www.comune.jesolo.ve.it/impostadisoggiorno>;
 - Sistema di accreditamento dell'imposta all'indirizzo <https://servizi-onlinecom.serversicuro.it/jesolo/>;
 - Servizio di informazione allo sportello;
 - Contatto mail impostasoggiorno@comune.jesolo.ve.it; - Telefono 0421359314/313, fax. 0421359212.

Art. 18 - Tavolo tecnico

1. E' costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria del comparto ricettivo.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'assessore competente e si riunisce almeno una volta l'anno per monitorare l'applicazione dell'imposta.

Art. 19 - Disposizioni transitorie

1. Gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dal previgente regolamento per l'anno 2020, in ragione dell'identità degli stessi, si intendono riferiti agli adempimenti contenuti nell'articolo 7 del presente regolamento in materia di comunicazione periodica e di termini di versamento, approvati in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 180 del d.l. 34/2020 avente decorrenza 19 maggio 2020.
2. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di Agente contabile, i gestori delle strutture ricettive continuano a presentare il conto di gestione delle somme maneggiate a titolo di imposta di soggiorno. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il gestore dovrà consegnare al Comune il conto reso su modello 21 mediante il sistema telematico o all'indirizzo pec dell'ente. Il Comune provvederà alla trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 20 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del d.l. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del d.l. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

L'Assessore alla Programmazione
Economico Finanziaria
Esterina Idra

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.